

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

presenta

Corso di aggiornamento professionale

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NORME ETICHE E
DEONTOLOGICHE ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DEL GEOLOGO**

16 Marzo 2022

Webinar online tramite piattaforma zoom

LA RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE DEL GEOLOGO

Avv. Veronica Navarra

▶ RESPONSABILITÀ CIVILE

RESPONSABILITA' CIVILE

➤ **Contrattuale:** da «contratto» o «contatto sociale qualificato». Art.1218 c.c.

«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»

➤ **Extracontrattuale:** nasce dall'aver provocato un danno, violando il cd dovere di *neminem ledere*. Art. 2043 c.c.

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»

Perché è importante distinguere i due tipi di responsabilità?

Perché è importante distinguere i due tipi di responsabilità?

- ✓ Cambia il quantum del danno risarcibile (1223 c.c./2043 c.c) prevedibili/non prevedibili
- ✓ E' più/meno difficile dimostrare l'assenza di responsabilità
- ✓ Per il danneggiato è più/meno agevole ottenere il risarcimento
- ✓ Diversa prescrizione (5 o 10 anni)

Il contratto d'opera professionale e le relative responsabilità:

- ▶ **Art. 2222 c.c.:** «una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»
- ▶ **Art. 2224 c.c.:** «Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera **secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte**, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può **recedere** dal contratto, salvo il diritto al **risarcimento** dei danni.

VIZI E RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE:

Art. 2226 c.c.: «L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668».

QUALCHE CASO...

Cass. N.23074/2018

CASO: Frana di un pendio durante i lavori di scavo di una cantina

DECISIONE: Responsabili in solido tutti gli attori (geologo, geometra, architetto, ingegnere) per i danni subiti dal committente

Il dovere di diligenza, in concreto: «prendere formale visione del progetto della fondazione, di controllare la rispondenza dello stato effettivo dei luoghi a quello descritto in progetto, eseguire saggi nei terreni di fondazione per prendere esatta cognizione dei terreni medesimi»

► Tribunale di Bergamo 8.7.2020 n.917

Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto **la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto** e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

Conforme: Corte appello , Napoli , sez. III , 22/01/2020 , n. 265

Tribunale Velletri sez. II, 29/06/2020 n.972

CASO: gravi difetti e rovina di immobile

DECISIONE: tutti colpevoli tranne il geologo

in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione ([Cass. n. 17874/13](#)), compreso il collaudatore, ove le sue prestazioni d'opera professionale si siano rivelate, come nella specie, inadeguate ([Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8395 del 23/09/1996](#); [Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28812 del 31/12/2013](#); [Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012](#); [Cass. n. 2304/17](#)).

► RESPONSABILITÀ PENALE E CONTABILE

RESPONSABILITÀ PENALE

Definizione di reato: si definisce reato quel comportamento **umano volontario**, che si concretizza in **un'azione o omissione** tesa a ledere un **bene tutelato giuridicamente** e da cui l'Ordinamento giuridico fa discendere l'irrogazione di una **pena** (sanzione penale).

L'art. 27 della Costituzione stabilisce che “la responsabilità penale è **personale**”.

L'Ordinamento quindi tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui la natura strettamente personale del reato implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone (differenza dalla Rc).

RESPONSABILITÀ PENALE

Imputabilità:

- ✓ **Dolo:** "Il delitto è ... doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione" art.43 c.p.
- ✓ **Dolo o colpa?**« Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge», art.42 c.p.

- ▶ REATO Art. 434 c.p.: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene»

- ▶ CONTRAVVENZIONE Art. 676 c.p.: «Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell''arresto fino a sei mesi ovvero dell''ammenda non inferiore a euro 300».

RESPONSABILITÀ CONTABILE:

(Giurisdizione contabile - Corte dei conti)

Il **danno erariale** consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall'art. 1223 c.c.

È un pregiudizio arrecato a risorse oggettivamente pubbliche

Il Danno deve essere stato arrecato da un soggetto legato da rapporto di servizio o dipendenza con la PA

Ne risponde personalmente il funzionario che con il suo comportamento l'abbia determinato

DANNO ERARIALE

Per qualificare il danno erariale la giurisprudenza ha individuato comunque degli indici sintomatici che lo connotano: la **certezza**, la **determinatezza dell'ammontare**, l'**attualità** con esclusione dei danni futuri e l'**effettività** in termini di concreta realizzazione dello stesso.

Tale danno deve essere altresì **“ingiusto”** in quanto incidente su un diritto soggettivo o su un interesse legittimo da cui insorga l'obbligazione risarcitoria.

GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE